

capitolo 1

misure generali di attuazione della crc in italia

I. Le proposte di legge per l'istituzione di un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Il Comitato ONU raccomanda che l'Italia porti a fondo l'impegno di istituire un ombudsman nazionale indipendente per l'infanzia – se possibile come parte di un'istituzione nazionale indipendente a favore dei diritti umani e in accordo con quanto stabilito dai Principi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani (Risoluzione dell'Assemblea Generale 48/134) al fine di monitorare e valutare i progressi nell'attuazione della Convenzione. Dovrebbe trattarsi di una struttura accessibile ai minori, in grado di accogliere e trattare, con la dovuta sensibilità, le denunce di violazione dei diritti dei bambini, e dotata degli strumenti adeguati per potersi rivolgere agli stessi in modo efficace. Il Comitato raccomanda inoltre un adeguato raccordo tra le istituzioni a livello nazionale e regionale.

*(Osservazioni Finali indirizzate dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia all'Italia - CRC/C/15/Add.198, 31 gennaio 2003, punti 14 e 15)**

* La traduzione in italiano delle Osservazioni Finali utilizzata nel Rapporto è quella del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza e quella curata da UNICEF Italia.

In Italia non è ancora operativa un'Istituzione nazionale indipendente a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonostante la sua creazione sia stata sollecitata dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia sia nelle Osservazioni Finali indirizzate al nostro Paese nel 2003 sia in quelle precedenti, e nonostante l'impegno assunto nel Piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004.

La mancata istituzione di tale figura disattende altresì quanto stabilito nei «Principi di Parigi» (Risoluzione Ass. Gen. ONU 48/134 del 1993) e nella Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori¹, nonché il punto 31² del documento conclusivo della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS, maggio 2002), «Un mondo a misura di bambino».

Numerosi sono anche i documenti adottati a livello europeo in cui si sollecita l'istituzione di un simile organismo³. Attualmente giacciono alla Camera sull'argomento i seguenti Disegni di Legge: C.695, C.818, C.1228, C.1999, C.3667, C.4242.

Le numerose proposte di legge presentate in Senato, invece, sono confluite alla fine del 2004 in un testo unificato che ricomprende i disegni di legge S.1916, S.2461, S.2469, S.2649 e S.2703.

Occorre però rilevare che le proposte di legge giacenti in Parlamento non garantiscono a questa figura la necessaria autonomia e indipendenza dal potere centrale nemmeno dal punto di vista finanziario.

Infine bisogna constatare la scarsa priorità assegnata

¹ Art. 12.

² Punto 31 «Noi, i governi partecipanti alla Sessione Speciale, ci impegniamo a dare attuazione a questo Piano d'azione, attraverso misure quali: istituire o potenziare organismi nazionali come, tra gli altri, i difensori civili indipendenti per l'infanzia o altre istituzioni per la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia».

³ Risoluzione del Parlamento Europeo A3 01721/92 relativa ad una Carta europea dei diritti del fanciullo, 8 luglio 1992, Risoluzione del Parlamento Europeo A4 0393/96 su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea, 12 gennaio 1996, Raccomandazione 1286 del Consiglio d'Europa su una strategia europea per i minori, 24 gennaio 1996, Raccomandazione 1460 del Consiglio d'Europa su una strategia europea per i minori, 7 aprile 2000, Raccomandazione 1551 del Consiglio d'Europa su una strategia europea per i minori, 26 marzo 2002.

capitolo 1

misure generali di attuazione della crc in italia

all'approvazione del testo unificato di cui sopra e la conseguente lentezza dell'iter parlamentare necessario alla sua approvazione.

In alcune Regioni italiane si è assistito all'approvazione di leggi regionali istitutive di difensori, garanti o tutori per l'infanzia o di uffici/commissioni/strutture analoghe di promozione e controllo dei diritti dell'infanzia: Regione Marche (Legge 15/10/2002 n. 18); Regione Lazio (Legge 28/10/2002 n. 38); Regione Veneto (Legge 9/8/1988 n. 42), Regione Friuli Venezia Giulia (Legge 24/6/1993 n. 949 - art. 19), Regione Basilicata (Legge 17/4/1990 n. 15), Regione Abruzzo (Legge 14/2/1989 n. 15), Regione Piemonte (Legge 31/8/1989 n. 55), Regione Umbria (Legge 23/1/1997 n. 3), Regione Puglia (Legge 11/2/1999 n. 10) e recentemente la regione Calabria (Legge 12/11/2004 n. 28).

Tuttavia solo nelle Marche, nel Friuli Venezia Giulia ed in Veneto vi è una figura di tutore/garante effettivamente attivo sul territorio.

Purtroppo si riscontra di frequente disomogeneità tra le leggi regionali istitutive del garante relativamente a funzioni, struttura, coordinamento con la figura di un futuro Garante nazionale.

Il Gruppo di Lavoro raccomanda di:

- istituire il prima possibile il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con caratteristiche di autonomia e indipendenza, conformemente a quanto previsto dagli strumenti internazionali ratificati dal nostro Paese e da quelli europei cui l'Italia è vincolata a dare immediata applicazione;**
- far sì che tutte le regioni si avviino verso l'istituzione di un Garante regionale per l'infanzia e adottino leggi regionali uniformi in materia;**
- assicurare un adeguato coordinamento tra la figura del Garante nazionale e i garanti regionali.**